

Direttive relative ai diplomi di livello secondario II ed equivalenze

per l'ammissione all'esame professionale superiore per terapisti complementari

1. Definizione di livello secondario II

Per livello secondario II si intende il proseguimento della formazione dopo la formazione di base obbligatoria. Inizia circa 9 anni dopo l'inizio delle scuole elementari (circa al 16° anno d'età) e comprende corsi di formazione orientata alla professione e generale. Le formazioni durano di regola da 2 a 4 anni e si concludono con una maturità, un diploma, un certificato federale di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC).

2. Diplomi riconosciuti a livello secondario II per l'ammissione all'esame professionale superiore

I seguenti titoli di studio di livello secondario superiore sono riconosciuti per l'ammissione all'esame professionale superiore per terapisti complementari.

Si noti che il attestato federale di capacità (AFC) non consente l'ammissione.

2.1. Diplomi di formazione generale di livello secondario II

- Maturità liceale
- Maturità specializzata
- Certificato di scuola specializzata

2.2. Diplomi orientati alla professione di livello secondario II

- Certificato federale di formazione pratica (CFP)
- Maturità professionale

3. Diplomi di formazione generale esteri di livello secondario II

Le persone con un diploma di formazione generale di livello secondario II provenienti da uno Stato firmatario non devono attestare l'equivalenza al livello secondario II. Con il titolo di studio conseguito all'estero possiede i requisiti per l'equivalenza alla laurea di livello secondario II.

La Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO n. 165 ("Convenzione di Lisbona") disciplina il riconoscimento di diplomi esteri di formazione generale di livello secondario II.

Essa vale solo per gli Stati, che l'hanno ratificata. La Svizzera ha ratificato questa convenzione e fa quindi parte degli Stati firmatari¹ dal 1° febbraio 1999.

¹ STE n° 165: <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatyenum=165>

4. **Equivalenza a un diploma di livello secondario II per altri titoli conseguiti all'estero (con controparte in Svizzera)**

I diplomati con una qualifica orientata alla professione o generale di livello secondario II di uno Stato firmatario non devono dimostrare l'equivalenza al livello secondario II.

L'equivalenza di un titolo estero **orientato alla professionale o di formazione generale** a un titolo di livello secondario II può essere dichiarata dall'OmL TC dopo aver valutato i documenti rilevanti:

Diploma	Attestazioni da fornire
	Diplomi in lingua straniera con traduzione autenticata
almeno tre anni di formazione relativa a un'attività professionale (orientato alla professione) che sia stata completata con successo con un esame finale	Certificato di superamento dell'esame e prova d'esame, nonché prova della durata della formazione e del contenuto formativo
un diploma di formazione generale straniero	Certificato di superamento dell'esame e prova d'esame, nonché prova della durata della formazione e del contenuto formativo

5. **Equivalenza a un diploma di livello secondario II per persone senza titoli di livello secondario II**

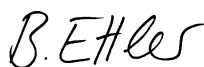
Le persone senza una qualifica di livello secondario II (ed eventualmente senza istruzione formale) che sono interessate all'esame professionale superiore per terapisti complementari, possono presentare una domanda di riconoscimento dell'equivalenza " su dossier" all'OmL TC, a pagamento. Informazioni su tale procedura sono disponibili su richiesta presso l'OmL TC.

Le presente direttive entrano in vigore il 14.10.2024 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Soletta, 14.10.2024



Andrea Bürki
Presidente OmL TC



Barbara Ettler
Vicepresidente OmL TC